

AREA 6

CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE

Oggetto: Procedura di SPONSORIZZAZIONE PER UN INTERVENTO DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI SUL LUNGOLAGO CITTADINO CON PUBBLICIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.

Art. 1 Oggetto della convenzione

Il Comune di Lecco, qui rappresentato dal Direttore dell'Area 6, **Arch. Andrea Pozzi**, nel seguito nominato **SPONSEE**, affida in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016, alla ****con sede in ***Via *** P.IVA ********** rappresentata da ********* nato a ********* il ******* residente a ********, via *********, Codice Fiscale ********, in qualità di *********, nel seguito denominata **SPONSOR**, la sponsorizzazione **dell'intervento di un intervento di restauro del Monumento ai Caduti sul Lungolago Cittadino con pubblicizzazione dello stesso.**

Art. 2 Obblighi dello sponsor

Lo sponsor s'impegna a garantire, a propria cura e spese, la disponibilità delle risorse umane e delle dotazioni strumentali, necessarie per far fronte agli adempimenti e prestazioni previsti dai seguenti allegati:

_ ******* *****

- ...

avente ad oggetto la realizzazione di tutte le opere necessarie al restauro del Monumento ai Caduti sul Lungolago Cittadino.

A carico dello sponsor saranno, inoltre, le eventuali pratiche da presentare agli Enti preposti per l'ottenimento di tutte le varie autorizzazioni all'esecuzione dell'intervento.

Art. 3 Impegni dello sponsee

Lo sponsee si impegna a veicolare l'immagine/ il logo / il marchio aziendale dello sponsor e ad adottare ogni misura e soluzione utile all'ottimale realizzazione dell'intervento sponsorizzato, prestando collaborazione ed assistenza sia nell'istruttoria delle relative pratiche propedeutiche, sia durante l'esecuzione delle opere.

Art. 4 Clausole particolari inerenti la sponsorizzazione

Lo sponsee riconosce allo sponsor esclusiva generale/commerciale in ordine alla sponsorizzazione oggetto della presente convenzione.

Art. 5 Documenti allegati al contratto

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti elaborati, qui allegati, predisposti dallo sponsor:

\Rightarrow	******,
\Rightarrow	*******

Art. 6 Apposizione cartello.

Lo sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite la sistemazione di n. 1 cartello/targhetta che individui il realizzatore dell'intervento. La realizzazione e posa del cartello sono a cura e spese dello sponsor, previa condivisione con lo sponsee dell'ubicazione, delle misure e del materiale utilizzato. A carico dello sponsor saranno, inoltre, le eventuali pratiche da presentare agli Enti preposti per l'ottenimento di tutte le varie autorizzazioni all'apposizione del cartello/targhetta.

L'esposizione del cartello non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, in quanto il messaggio ivi contenuto non ha fini pubblicitari commerciali.

Art. 7 Oneri Diversi

Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico dello sponsor. Sono, pertanto, a cura e spese di quest'ultimo, tutti gli oneri per le autorizzazioni e i lavori occorrenti per la sistemazione e la manutenzione dell'area pubblica data in concessione. Sono a carico dello sponsor gli oneri relativi agli impianti necessari per l'esecuzione dell'intervento.

Alla scadenza del presente contratto tutte le opere, i manufatti, le piante, i complementi di arredo, gli impianti diverranno automaticamente di proprietà del Comune di Lecco, previo collaudo della loro piena efficienza e dello stato di totale decoro.

Art. 8 Valore del contratto

Il valore del presente contratto è determinato in euro *********

Art. 9 Modalità di resa del corrispettivo della sponsorizzazione da parte dello sponsor.

Il corrispettivo della sponsorizzazione è reso dallo sponsor mediante messa a disposizione di beni e/o servizi per valore corrispondente a quello del presente contratto, in termini di operazione permutativa ai fini IVA, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.

Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è determinato dal valore normale dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna delle operazioni permutative (prestazioni dello sponsee e controprestazioni dello sponsor).

Trattandosi di area appartenente al demanio e trovando applicazione la disciplina della TOSAP ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 507/1993, l'operazione viene considerata non rilevante per lo *sponsee* ai fini IVA, in quanto si sostanzia in un entrata tributaria e non in un corrispettivo; pertanto il solo *sponsor* dovrà comunque emettere fattura al Comune di Lecco per la prestazione di manutenzione effettuata gratuitamente, facendo riferimento al valore normale dei beni e servizi oggetto di scambio e dichiarato nell'articolo precedente.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 633/73, lo sponsor emetterà le fatture con cadenza annuale dell'importo relativo alla prestazione di manutenzione effettuata nell'anno

di riferimento per un totale di 5 fatture relative ai 5 anni di durata del contratto di sponsorizzazione e dell'importo totale dichiarato nell'articolo precedente.

Art. 10 Durata del Contratto

Il presente contratto vige per l'intera durata dell'intervento oggetto della sponsorizzazione, fino a alla comunicazione da parte dello sponsor dell'ultimazione dell'esecuzione dell'intervento stesso.

Art. 11 Garanzie - Assicurazioni

Lo sponsor si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla proprietà pubblica o privata durante i lavori di sistemazione e manutenzione dell'area così come è obbligata al rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità.

Pertanto, lo sponsor sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare per causa delle opere sia eseguite che in corso di esecuzione. Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause e/o liti, lo sponsor dovrà sostenerle e sollevare comunque lo sponsee da ogni responsabilità.

Tutti i veicoli e mezzi utilizzati dallo sponsor devono essere assicurati. Lo sponsor deve inoltre stipulare apposito contratto di assicurazione che copra: 1) i danni (danni alle cose) subiti dall'Amministrazione Comunale o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, mezzi e ogni altra cosa mobile o immobile verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto; 2) i danni causati a persone. L'appaltatore si obbliga e presentare copia della predetta polizza all'Amministrazione Comunale all'atto della sottoscrizione della convenzione.

L'Impresa risponde in ogni caso dei danni arrecati anche per l'importo oltre il massimale.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno subito.

Art. 12 Consegna, controllo e ultimazione dei lavori

La consegna dell'area oggetto di sponsorizzazione avverrà con la redazione di apposito verbale. Lo sponsor si obbliga a comunicare - previo rilascio di autorizzazione e/o di emissione dei necessari provvedimenti viabilistici - la data di inizio lavori agli uffici competenti dell'Area 6, e ad eseguire i lavori con regolarità, garantendo la completa realizzazione di quanto previsto nei documenti progettuali approvati dall'Amministrazione Comunale, dei lavori entro ********* (**) giorni dalla consegna dell'area.

L'Amministrazione Comunale a mezzo dei propri incaricati eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari.

Art. 13 Modo di conduzione dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti dalla *****, corrente in ******, Partita Iva ****** qualificata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del D. Lgs. n.81/2008 e s.m., relativamente al quale lo sponsor è il committente e dovranno altresì essere eseguiti con la massima diligenza secondo quanto previsto dal progetto approvato dall'Amministrazione Comunale e qui allegato.

Se durante l'esecuzione dei lavori dovessero avvenire danni ad alberature, piante e segnaletica e cordoli stradali, lo sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dello sponsee. Lo sponsor non può modificare, sospendere o ritardare i lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i lavori oggetto del presente atto, in base a proprie esigenze funzionali.

Art. 14 Risoluzione del contratto

Il Comune di Lecco si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento qualora sia disatteso quanto previsto dal progetto e dal presente contratto, senza che allo sponsor sia dovuto alcun indennizzo o rimborso.

Qualora da parte dello sponsor venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo sponsor.

Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad opera di terzi estranei, lo sponsor non si ritiene responsabile e quindi, segnalato l'evento, concorderà con lo sponsee le iniziative in merito.

La modifica, la sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dello sponsor costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione dell'accordo qualora, dopo diffida intimata dallo sponsee a mezzo raccomandata AR, lo sponsor non abbia ottemperato alle disposizioni impartite. In tale ipotesi restano a carico dello sponsor, tutti gli oneri e le competenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 15 Prescrizioni di carattere generale

Lo sponsor dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura dello sponsee o di aziende impegnate in lavori di interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo.

, ******

Lo sponsor è obbligato a comunicare immediatamente allo sponsee la trasformazione, la cessione di azienda o di incorporazione in altra azienda e tutti gli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 16 Spese dell'atto.

Sono a carico dello sponsor tutte le spese relative alla stipulazione del presente atto e ogni altro onere relativo all'accordo.

Letto, appr	ovato e sottoscritto	
Lecco,		
	IL COMMITTENTE Arch. Andrea Pozzi	LO SPONSOR INCARICATO *******
Allegati:	******	